



Sul suo profilo Fb è il senatore Pillon avverte che “due tizie dell’Onu prendono posizione contro il #DDL735”, e con tono di chi sbeffeggia chiede se interverranno i caschi blu per arrestarlo dicendo che comunque lui andrà avanti con le audizioni ascoltando tutti: tutti eccetto chi ha più voce in capitolo di tutti quanti voi messi insieme? Senza rendersi conto che le “due tizie”, come le chiama lui, sono la **Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza contro le donne, Dubravka Šimonović, e la Presidente del Gruppo di Lavoro sulle discriminazione contro le donne, Ivana Radačić**, manifesta un atteggiamento tutt’altro che dialogante verso un’istituzione come le Nazioni Unite, e verso due donne rappresentanti di questo importante organo per la tutela dei diritti umani che certamente non sono lì per caso, in barba anche agli accordi internazionali che non solo l’Italia ha ratificato e quindi deve rispettare, ma che il senatore mostra, prendendole poco sul serio, di non conoscere affatto.

Mi piace Segui Condividi ...

Simone Pillon è con Simone Pillon. 3 h

DUE TIZIE DELL'ONU PRENDONO POSIZIONE CONTRO IL #DDL735
 Che dite?
 Verranno i caschi blu ad arrestarci?
 Noi andiamo avanti con le audizioni.
 lunedì 5 finiremo con gli avvocati e giovedì 8 cominceremo le associazioni.
 Ascolteremo tutti, e poi costruiremo il testo unificato nel rispetto del contratto di governo.
 Buon lavoro a tutti, anche a New York.

TgCOM24 Accedi

Il disegno di legge Pillon sulla riforma dell'affido condiviso suscita allarme alle Nazioni Unite. In una lettera inviata al

Pretendendo di riscrivere sulla riforma del diritto di famiglia senza conoscere gli avanzamenti legislativi in materia dei diritti delle donne e dei bambini come la Convenzione di Istanbul o la Convenzione dei Diritti del Fanciullo, Pillon dimostra anche di non avere le basi fondamentali per affrontare un così delicato compito, e che con la sua sicurezza di poter ascoltare tutti, dimostra che forse non è all'altezza neanche di recepire quello che gli viene detto o suggerito. La superficialità con cui il senatore neocatecumenale risponde alle due rappresentanti è sconcertante, soprattutto perché quello che viene messo in discussione nella lettera rispetto al suo disegno, sono dei punti delicatissimi che riguardano la tutela e la salvaguardia dei minori di cui lui, che vuole la bigenitorialità a tutti i costi, non sembra affatto curarsi.

Le Nazioni Unite intervengono in maniera puntuale sul DDL Pillon rilevando una "potenziale regressione nell'avanzamento dei diritti delle donne e la loro protezione dalla violenza domestica e violenza basata sul genere", in quanto "Il Decreto introdurrebbe disposizioni che potrebbero comportare una seria regressione e alimentare la disparità di genere e la discriminazione basata sul genere e privare le sopravvissute di violenza domestica di importanti protezioni".



Dubravka Šimonović, United Nations Special Rapporteur

Rilevando una potenziale disattesa degli obblighi dell'Italia sul rispetto delle convenzioni firmate e ratificate, la lettera fa un elenco dettagliato di tutte le criticità, soprattutto riguardo la violenza domestica, su cui Pillon ancora oggi non ha risposto se non con un generico: "non è un disegno di legge sulla violenza", "i bambini hanno diritto a crescere lontani dalla violenza", oppure "io le ordinanze di allontanamento non le tocco". Oltre che sulla mediazione obbligatoria, che non può essere tale, l'Onu ribatte sulla discrezionalità del giudice sottolineando che "L'Articolo 2 del Decreto prevede un obbligo di segretezza, dunque tutti i documenti riguardanti la procedura di mediazione rimarranno segreti e non potranno essere visionati durante i procedimenti giudiziari eccetto per il concordato raggiunto durante la mediazione. **Questa clausola è fonte di grave preoccupazione in quanto limita il potere dell'autorità giudiziaria di accedere a informazioni chiave per la determinazione in relazione al caso di separazione, limitando l'abilità del giudice di adempiere alle obbligazioni dello Stato riguardo la protezione della vittime/sopravvissute di violenza domestica**", sottolineando l'introduzione di un "coordinatore genitoriale" che dovrebbe avere "il potere di prendere decisioni in relazione alla situazione di conflitto" e questo senza indicare "obblighi che garantiscano l'imparzialità".

L'Onu ravvisa anche la presenza delle false accuse e dell'alienazione parentale "che avrebbero delle conseguenze negative sulla parte più vulnerabile della situazione", ovvero "il presupposto della presenza della sindrome dell'alienazione parentale, una teoria molto contestata, senza necessità di fatti supportanti o evidenza legale", contravvenendo all'Articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli episodi di violenza siano presi in considerazione nelle decisioni di affido.

Infine mette in evidenza l'Articolo 14 del DDL che "rende impossibile per il genitore/bambino vittime di violenza di scappare dal luogo dove la violenza si svolge in

ordine di trovare protezione e salvezza” e l’articolo 12 per cui “il bambino, anche se vittima di violenza, verrà obbligato a frequentare il violento o abusante come anche stabilisce che al bambino deve essere garantita una doppia genitorialità”: **fattori in contrasto non solo con la Convenzione di Istanbul ma anche con la Convenzione dei Diritti del Fanciullo.**



LETTERA DELLE NAZIONE UNITE AL GOVERNO ITALIANO SUL DDL 735

Mandato del Rapporto Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze e il Gruppo di Lavoro sulle problematiche di discriminazione contro le donne nella legge e nel pratico

22 ottobre 2018

Eccellenza,

Abbiamo l’onore di consegnarvi nelle nostre capacità come Rapporto Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze e il Gruppo di Lavoro sulle problematiche di discriminazione contro le donne nella legge e nel pratico, ai sensi delle risoluzioni 32/19 e 23/4 al Consiglio dei Diritti Umani. A questo proposito, vorremmo portare l’attenzione al Governo di sua Eccellenza l’informazione che abbiamo ricevuto riguardo una seria e **potenziale regressione nell’avanzamento dei diritti delle donne e la loro protezione dalla violenza domestica e violenza basata sul genere**, nella città di Roma e per tutta Italia.

Decreto Pillon, N.735

Il 10 Settembre 2018, la Commissione di Giustizia del Senato ha presentato una bozza di Decreto 735 il cui primo segnataro è il Senatore Simone Pillon; come risultato di ciò, la bozza è diventata nota come “Decreto Pillon”. **Il Decreto introdurrebbe disposizioni che potrebbero comportare una seria regressione e alimentare la disparità di genere e la discriminazione basata sul genere e privare le sopravvissute di violenza domestica di importanti protezioni.**

Negli articoli 1-4 e 7-8, il Decreto vorrebbe introdurre una **mediazione obbligatoria** in tutti i casi di separazione dove un bambino è direttamente o indirettamente coinvolto, elevando la mediazione a condizione per accedere alle vie giudiziarie. Questo provvedimento sarebbe veramente dannoso se applicato a casi di violenza domestica. **L'Articolo 48 del Consiglio della Convenzione Europea, sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la Convenzione di Istanbul) esige agli Stati di "proibire metodi obbligatori alternativi risolutivi durante i processi, inclusi la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza"** nell'ambito della Convenzione. Se adottato, il Decreto sembrerebbe essere in diretta contravvenzione con questo articolo.

Accanto all'essere in contraddizione con la Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia il 10 Settembre 2013, la mediazione obbligatoria sarebbe problematica per un certo numero di ragioni:

- Estenderebbe il lasso di tempo per accedere alle vie giudiziarie;
- L'accesso diretto alle vie giudiziarie sarebbe di fatto impossibile, perfino in casi di emergenza o casi con un grave pregiudizio per la salvaguarda dei bambini;
- Consisterebbe in una violazione del diritto a una rappresentanza legale visto che il decreto non richiede la presenza obbligatoria di un consulente legale o un rappresentante tecnico durante la procedura di mediazione; e
- Vorrebbe minare l'abilità del Governo di adempiere ai suoi doveri di investigare e perseguire casi di violenza domestica e provvedere a protezione adeguata e restituzione alle vittime/sopravvissute di violenza domestica, rimuovendo il potere decisionale dell'autorità giudiziaria, che avrebbe solo 15 giorni per validare il concordato raggiunto durante la mediazione, piuttosto che esercitare un giudizio indipendente in materia, tenendo conto di tutte le complessità che potrebbero essere presenti in un caso di violenza domestica.

In aggiunta il Decreto non dà nessuna indicazione rispetto a quali sarebbero gli strumenti, modalità e procedure per **il mediatore al fine di prevenire o risolvere situazioni di violenza presenti nella coppia/famiglia, sollevando preoccupazioni che questo tipo di mediatore non sarebbe necessariamente competente a gestire situazioni di reale pericolo per l'integrità fisica di coloro che sono coinvolti**. Nella sua generale raccomandazione N.35 riguardo la violenza basata sul genere, aggiornata alla raccomandazione N.19, Il Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (Comitato CEDAW) raccomanda che, per completare le sue obbligazioni sotto la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (ratificata in Italia il 10 Giugno 1985), uno Stato dovrebbe garantire che tutti gli attori statali che agiscono in una capacità amministrativa, giudiziale o di applicazione della legge, ricevano una formazione obbligatoria ed educazione su come rispondere alla violenza sessuale e di genere.

L'Articolo 2 del Decreto prevede un obbligo di segretezza, dunque tutti i documenti riguardanti la procedura di mediazione rimarranno segreti e non potranno essere visionati durante i procedimenti giudiziari eccetto per il concordato raggiunto durante la mediazione. Questa clausola è fonte di grave preoccupazione in quanto limita il potere dell'autorità giudiziaria di accedere a informazioni chiave per la determinazione in relazione al caso di separazione, limitando l'abilità del giudice di adempiere alle obbligazioni dello Stato riguardo la protezione della vittime/sopravvissute di violenza

domestica.

Gli Articoli 5 e 13 prevedono che in caso di rifiuto nei confronti della mediazione o di esito negativo della mediazione, l'autorità giudiziaria potrebbe suggerire ai genitori di nominare un **"coordinatore genitoriale", le cui spese saranno divise 50/50 dai genitori. Questo coordinatore genitoriale avrà il potere di prendere decisioni in relazione alla situazione di conflitto. In ogni caso, il decreto non dà alcuna indicazione riguardo il ruolo del coordinatore genitoriale in caso di violenza, non contiene obblighi che garantiscano l'imparzialità del coordinatore genitoriale o la necessità per il coordinatore genitoriale di avere competenze specifiche per trattare con casi di violenza.** Un ruolo giudiziario essenziale quello di valutare i casi di conflitto all'interno di una famiglia sarebbe delegato a un agente non-statale senza una conoscenza e competenza specifiche.

Ulteriormente, il requisito di assegnazione eguale dell'onere di pagare per il coordinatore genitoriale fallisce nel prendere in considerazione l'ineguaglianza economica tra i membri della coppia e apre la strada per un potenziale abuso di natura economica. Nella sua raccomandazione generale N.19, il Comitato CEDAW ha riconosciuto che la mancanza di indipendenza economica forza molte donne a rimanere in una relazione violenta, e la mancanza di prendere in considerazione ciò può violare le obbligazioni degli Stati rispetto all'Articolo 16 della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, richiedendo che gli Stati prendano tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne con riguardi al matrimonio e la vita familiare.

Gli Articoli 9, 11, 12, 14, 17 e 18 del Decreto introdurrebbero per la prima volta nel sistema legale nazionale Italiano due presupposti legali, che avrebbero delle conseguenze negative sulla parte più vulnerabile della situazione:

- **Il presupposto di falsità e delle basi infondate nelle denunce di abuso e violenza fisica e psicologica, e**
- **Il presupposto della presenza della sindrome dell'alienazione parentale, una teoria molto contestata, senza necessità di fatti supportanti o evidenza legale.**

Questi presupposti apparirebbero in **contravvenzione con l'Articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli episodi di violenza siano presi in considerazione nelle decisioni di affido**, come anche gli Articoli 15 e 16 della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, che richiedono che alle donne siano dati gli stessi diritti degli uomini in tutti i processi legali così come tutte le questioni relative al matrimonio e alla genitorialità.

Secondo il Decreto, il bambino, anche se vittima di violenza, verrà obbligato a frequentare il violento o abusante come anche stabilisce che al bambino deve essere garantita una doppia genitorialità. Un tale provvedimento sembra in contrasto con il requisito nell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, che la violenza sia presa in considerazione in relazione allo stabilire la custodia e le visite, e che queste non pregiudichino i diritti o la salvaguardia delle vittime di violenza o dei bambini. Il requisito di visita sembrerebbe anche essere in violazione dell'obbligo di condurre una determinazione individuale dei migliori interessi del bambino, come richiesto dagli **Articoli 3 e 9 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo (ratificata dall'Italia il 5 Settembre 1991) e elaborata dalla Comitato**

dei Diritti del Fanciullo nel suo Commento Generale N.14 (2013) sul diritto del bambino di avere i suoi migliori interessi presi in primaria considerazione. Certamente, le informazioni ricevute suggeriscono che ci sono già stati dei casi in Italia di bambini sottoposti a violenza nelle mani di genitori abusivi come risultato di visite forzate.

L'Articolo 14 del Decreto rende impossibile per il genitore/bambino vittime di violenza di scappare dal luogo dove la violenza si svolge in ordine di trovare protezione e salvezza. Questo articolo infatti provvedere che ogni trasferimento del bambino che non sia precedentemente autorizzato da entrambi i genitori o dall'autorità giudiziaria, deve essere considerato contrario al migliore interesse del bambino e privato di ogni efficacia giudiziaria. Per nessun "motivo giustificato" è permesso a uno dei genitori di scappare con il bambino dalla sistemazione familiare ne esiste un meccanismo per accedere direttamente e con urgenza all'autorità giudiziaria per ottenere una decisione di questo tipo. In aggiunta le forze dell'ordine devono immediatamente riportare il bambino al loro luogo di residenza su rapporto dell'altro genitore, senza nessuna richiesta di investigare a riguardo e senza nessuna necessità di un ordine dall'autorità giudiziaria.

In aggiunta l'Articolo 11 del Decreto richiede per il diretto mantenimento del bambino, dove il mantenimento è pagato direttamente tra le parti, con nessun intervento statale. Questa soluzione è correntemente implementata quando le parti concordano e c'è una parità economica preesistente. Introducendo il diretto mantenimento come obbligatorio non sarà possibile tenere in considerazione la dilagante ineguaglianza tra i sessi in condizioni di lavoro e le responsabilità sproporzionate riguardo la cura della famiglia. **Il decreto abrogherebbe l'articolo 570 del Codice penale che sanziona con una multa o reclusione il fallimento a pagare il mantenimento per i bambini o l'ex coniuge,** come determinato dall'autorità giudiziaria, e questo ridurrebbe gli incentivi a rispettare le richieste di mantenimento.

Con il rispetto di numerosi articoli descritti sopra, ci piacerebbe richiamare inoltre la sentenza del Comitato CEDAW nel caso di Angela González Carreño, dalla Spagna, un caso dove gli attori statali hanno emesso sentenza di custodia e separazione in favore di un genitore abusante che ha portato alla fine alla morte del bambino per mani dell'abusante. Il Comitato ha scoperto che parte statale, fallendo nel prendere adeguatamente in considerazione la storia di violenza domestica nel prendere le decisioni riguardo la custodia e la separazione, ha violato le sue obbligazioni sotto la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. Il Comitato ha raccomandato che lo Stato rafforzi il suo quadro giuridico e il suo programma di formazione per gli ufficiali giuridici e amministrativi con riguardo alla lotta la violenza domestica.

(...)

Apprezzeremo molto ricevere la risposta entro 60 giorni. La risposta del Governo di sua Eccellenza sarà resa disponibile in un rapporto per essere presentato al Consiglio dei Diritti Umani per la sua considerazione. Ci piacerebbe informare il Governo di sua Eccellenza che questa comunicazione, come anche altri commenti in attesa o legislazioni, regolamenti o

politiche recentemente adottati e ogni risposta ricevuta, saranno resi disponibili al pubblico e postati sulla pagina del mandante del Gruppo di Lavoro sui problemi di discriminazione contro le donne nella legge e nel pratico.

Si prega di accettare, Eccellenza, assicurazioni della nostra più alta considerazione.

Dubravka Šimonović

Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze

Ivana Radačić

Presidente Relatore del Gruppo di Lavoro sulle problematiche di discriminazione contro le donne in legge e pratica